



Associazione degli Osteopati Esclusivi

COMMISSIONE PARLAMENTARE "AFFARI E FINANZE"  
MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021, ore 15,40

**Testo dell'Interrogazione parlamentare a risposta diretta.  
Interrogante On. L. Pastorino**

*"Al Ministro dell'Economia e delle Finanze - Per sapere - premesso che:*

*il D.P.R. del 07/07/2021 recepisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata;*

*tale accordo descrive l'individuazione della figura e del profilo dell'osteopata, gli ambiti di attività e competenza e il contesto operativo. Tuttavia, si rimandano a un successivo accordo da stipularsi in Conferenza Stato-Regioni la determinazione dei criteri di valutazione dell'esperienza professionale, nonché i criteri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla istituenda laurea in osteopatia;*

*dunque, una definizione zoppa che, avulsa dalla descrizione dei requisiti pedagogici e professionali e dei criteri di accesso alla professione, non risolve i problemi della precarietà dei professionisti appartenenti alla categoria e che potrebbe alimentare, anziché ridurre, gli episodi di abusivismo sanitario riscontrabili nell'attualità;*

*si sottolinea che l'individuazione dei parametri per la valutazione dell'esperienza e per il riconoscimento dei titoli equipollenti avrebbe permesso l'identificazione di un primo contingente di osteopati con idoneità e tracciabilità delle competenze, risolvendo a monte il problema dell'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni rese dagli osteopati, che ad oggi vede gli stessi professionisti italiani e i cittadini che si rivolgono alle loro cure sottoposti a un diverso trattamento fiscale rispetto ai colleghi europei che già godono del regime di esenzione IVA;*

*sulla scorta dei principi delineati dalla Corte di Giustizia Europea, con Sentenza nella causa C- 597/17 del 27/6/2019, avente efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, nonché con successiva pronuncia della Corte di Cassazione, n. 21108/2020, è stato affermato il diritto all'esenzione IVA anche per gli osteopati, precisando però che per il riconoscimento della stessa è necessario verificare, oltre che le prestazioni rese siano di natura sanitaria e che l'attività svolta dal professionista sia qualitativamente sufficiente ad offrire la cura della persona, anche che il professionista sia munito di una adeguata formazione somministrata da*

**Associazione tecnico-scientifica degli Osteopati Esclusivi**

Viale Innocenzo XI n. 70 - 22100 COMO  
Tel. 031.275027 (mattina)

Codice Fiscale: 95133550137



**Associazione degli Osteopati Esclusivi**

*Istituti autorizzati dallo Stato,*

*se alla luce delle sentenze riportate in premessa, in virtù del principio di neutralità fiscale dell'Iva e in attesa della definizione dell'accordo che sancisca i criteri di valutazione dell'esperienza professionale, nonché i criteri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla istituenda laurea in osteopatia, si possa prevedere l'esenzione IVA ex articolo 10 D.P.R. 633/1972 per le prestazioni rese da osteopati in possesso di specifici e documentati requisiti formativi la cui erogazione sia stata debitamente autorizzata M.I.U.R. o da altri enti pedagogici nazionali o europei a ciò abilitati dalle Autorità competenti, dando cioè adeguato riconoscimento in campo fiscale, sociale ed economico ai professionisti italiani, ovvero allineando il loro inquadramento, attualmente discriminatorio, a quello dei colleghi osteopati europei e assicurando conseguente agevolazione per il paziente, come prefigurata dalla sopra citata disciplina IVA."*

**Associazione tecnico-scientifica degli Osteopati Esclusivi**

Viale Innocenzo XI n. 70 - 22100 COMO  
Tel. 031.275027 (mattina)

Codice Fiscale: 95133550137